

**L'ASSUNZIONE DI STRANIERI PRIVI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
(art. 22, 12° comma D. Lgs. 286/1998 come modificato dall'art. 5 del D.L.
92/2008, convertito, con modifiche, nella L. 125/2008, dalla L. 15 luglio 2009, n.
94. e dall'art. 1 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109)**

dr. Luigi Delpino

Ai sensi del dodicesimo comma dell'art. 22 del D. Lgs. 286/1998, articolo prima sostituito dall'art. 18 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.L. 92/2008, come convertito nella L. 125/2008, dalla L. 15 luglio 2009, n. 94 e dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109¹, il datore di lavoro che occupa alle

¹Si riporta l'art. 22 nel testo attualmente vigente:

Articolo 22 (¹)

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorso venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12. (5)

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici. (5)

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

(7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.) (6)

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale. (2)

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo (non inferiore a sei mesi) non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al periodo precedente, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) (5bis). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il *master* universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro (4),

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. (3)

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. (5)

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. (5)

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6. (5)

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. (5)

proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dallo stesso articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure sia stato revocato o annullato, commette *delitto*.

La norma incriminatrice dell'assunzione di «*lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno*» ha riguardo a tutti i cittadini extracomunitari che, per qualsiasi motivo, non hanno un permesso di soggiorno e non soltanto i lavoratori extracomunitari clandestini, perché entrati in Italia senza visto o perché il loro visto sia scaduto².

Come ha precisato la giurisprudenza, ai fini del reato in esame per «*datore di lavoro*» deve intendersi colui che procede alla stipulazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario, non assumendo alcuna rilevanza la posizione eventualmente rivestita dal soggetto in una determinata azienda nel cui ambito l'attività lavorativa deve essere svolta³; ugualmente irrilevante è il fatto che tale soggetto rivesta o meno la qualifica di «*imprenditore*», essendo il reato volto a

13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

(1) Articolo così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.

(2) Comma così modificato dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(3) Comma così modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92.

(4) Comma aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94.

(5) Comma aggiunto dal D. Lgs, 16 luglio 2012, n. 109.

(5bis) Comma così modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92.

(6) Comma abrogato dal D. Lgs, 16 luglio 2012, n. 109.

Si riportano anche il 2° e 3° comma dell'art. 1 del D. Lgs., 106/2012:

«2. I criteri per la determinazione e l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 12-ter dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal presente decreto, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. I proventi derivanti dall'applicazione della predetta sanzione amministrativa accessoria affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, nella misura del sessanta per cento al fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del citato decreto n. 286 del 1998 e per il residuo quaranta per cento al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per la realizzazione di interventi di integrazione sociale di immigrati e minori stranieri non accompagnati.

3. Con decreto di natura non regolamentare dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinati le modalità e i termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE.».

² Così Cass. 21.7.2011, n. 29149 che, in applicazione del principio, ha respinto il ricorso di un datore di lavoro che chiedeva annullarsi la sentenza di condanna in quanto l'extracomunitario occupato alle sue dipendenze, pur non essendo titolare di permesso di soggiorno, era ancora in tempo per richiederlo, in base all'art. 5 del d.lgs n. 286 cit., non essendo trascorsi otto giorni dall'ingresso nello Stato.

³ Così Cass. 23.9.2005, n. 34229.

sanzionare le indebite assunzioni sia da parte di colui che gestisce professionalmente un'attività di lavoro organizzata sia da parte del soggetto il quale assuma alle proprie dipendenze anche un singolo lavoratore irregolare nell'ambito della collaborazione personale o familiare⁴.

Si è, comunque, affermato che risponde del reato non soltanto colui che procede all'assunzione di detti lavoratori, ma anche colui che, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga tenendoli alle sue dipendenze⁵.

Ugualmente irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, è la durata o la stabilità del lavoro offerto allo straniero sfornito del permesso di soggiorno⁶, per cui commette il reato tanto chi lo assume stabilmente ed a tempo indeterminato quanto colui che lo assume temporaneamente, come, ad esempio, in prova⁷, oppure per un solo lavoro o per una sola giornata lavorativa⁸.

Trattandosi di delitto, per la punibilità è richiesto il *dolo*, che è soltanto generico; secondo la più recente giurisprudenza l'errore, anche se colposo, del datore di lavoro circa la regolarità della presenza del lavoratore sul territorio italiano rileva ai fini dell'esclusione del dolo, atteso che il D.L. n. 92 del 2008 ha trasformato tale reato da colposo in doloso⁹.

Il reato si perfeziona con l'effettiva «occupazione» dello straniero, e cioè con l'inizio della pretazione lavorativa; esso ha natura di *reato permanente*¹⁰

Trattandosi di delitto, appare ammissibile il tentativo.

Come ha precisato la giurisprudenza, la successiva regolarizzazione contributiva dei lavoratori stranieri ai sensi della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 non determina l'estinzione del reato¹¹.

Il delitto in esame non è speciale rispetto a quella di cui all'art. 12, comma quinto, che prevede il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato in condizioni di illegalità: ne consegue che i due reati possono concorrere tra di loro¹².

Ai sensi del comma 12bis dell'art. 22, comma introdotto dal D. Lgs. 109/2012, il delitto è aggravato:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

⁴ Così Cass. 2.5.2005, n. 16431.

⁵ Così Cass. 27.6.2011, n. 25615.

⁶ Così Cass. 4.3.2005, n. 8661.

⁷ Così Cass. 13.11.2006, n. 37409, riportata in *Giurisprudenza*, al n. 2.

⁸ Così Cass. 12.6.2003, n. 25665, riportata in *Giurisprudenza*, al n. 1.

⁹ Così Cass. 11.3.2011, n. 9882, nella cui motivazione si legge: «Il punto (della mancanza del dolo: n.d.r.) è stato completamente trascurato dalla sentenza di secondo grado che ha (implicitamente) aderito all'impostazione, fatta propria dal Tribunale (con sentenza del 19 novembre 2008) mediante il richiamo di sez. 1 n. 37409 del 25.10.2006, che "la responsabilità del datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze uno straniero privo del permesso di soggiorno non è esclusa dalla buona fede invocata per aver preso visione della richiesta di permesso di soggiorno avanzata dallo straniero" (Rv. 235083). Sennonché tale sentenza, e le molte conformi, partivano dall'assunto che la natura contravvenzionale del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma, 5, oggetto di contestazione, lo rendeva punibile anche a titolo di colpa, non elisa dal credito prestato in buona fede alla situazione rappresentata dalla persona impiegata, in difetto della doverosa verifica della sua veridicità (così esplicitamente, tra molte Sez. 1, Sentenza n. 8661 del 08/02/2005, Pace).».

¹⁰ Così Cass. 23.3.2010, n. 11048.

¹¹ Così Cass. 26.7.2004, n. 32500.

¹² Così Cass. 28.5.2003, n. 23438.

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. La pena, per l'ipotesi semplice, è della reclusione da tre mesi ad un anno e della multa di 5.000 Euro per ogni lavoratore impiegato.

Se ricorre una delle aggravanti di cui al comma 12bis la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Con la sentenza di condanna il giudice applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

I commi 12quater e 12 quinquies, introdotti anch'essi dal D. Lgs. 109/2012, hanno lo scopo di tutelare il lavoratore particolarmente sfruttato ai sensi del comma 12bis che denunci la sua situazione ovvero cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, prevedendo il rilascio da parte del Questore, a suo favore, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari per la durata di sei mesi e che può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del processo penale. Tale permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal Procuratore della Repubblica o accertata dal Questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Giurisprudenza

1. Ai fini del reato previsto dall'art. 22, comma 10 del D.L.G. 25 luglio 1998, n. 286 - che punisce l'assunzione di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno - il "datore di lavoro" non è soltanto l'imprenditore o colui che gestisce professionalmente un'attività di lavoro organizzata, ma anche il semplice cittadino che assume alle proprie dipendenze una o più persone per svolgere attività lavorativa subordinata di qualsiasi natura, a tempo determinato o indeterminato, come nel caso di collaboratrici domestiche o badanti. (Cass. 12.6.2003, n. 25665).
2. La responsabilità del datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze uno straniero privo del permesso di soggiorno non è esclusa dalla buona fede invocata per aver preso visione della richiesta di permesso di soggiorno avanzata dallo straniero. (Cass. 13.11.2006, n. 37409).
3. I principi sottesi alla decisione delle Sezioni Unite del 27 settembre 2007 (sent. 16.1.2008, n. 2451, per la quale l'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, con il conseguente acquisto da parte dei bulgari e dei rumeni della condizione di cittadini europei, non ha determinato la non punibilità del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato commesso dagli stessi prima del 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del Trattato di adesione, in quanto quest'ultimo e la relativa legge di ratifica si sono limitati a modificare la situazione di fatto, facendo solo perdere ai rumeni la condizione di stranieri, senza che tuttavia tale circostanza sia stata in grado di operare retroattivamente sul reato già commesso) operano per tutte le fattispecie criminose disciplinate dal D. Lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche che presuppongono la qualità di straniero ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto legislativo e, quindi, anche con riferimento al reato di cui all'art. 22, 10° e 12° comma di tale D. Lgs. (Cass. 28.3.2008, n. 13419).
4. Ai fini della configurabilità del reato di assunzione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, il concetto di occupazione che figura nell'art. 22 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) si riferisce all'instaurazione di un rapporto di lavoro che già di per sé integra gli estremi di una condotta antigiuridica, qualora il soggetto assunto sia un cittadino extracomunitario privo del citato permesso, indipendentemente da qualunque delimitazione temporale dell'attività in questione. (Cass. 14.4.2008, n. 15463).

5. Integra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale nel territorio dello Stato il fatto di chi avvii una pratica di assunzione di lavoratore straniero, dichiarando falsamente di voler costituire un rapporto di lavoro dipendente, ma avendo realmente come unico fine quello di trarre profitto illecito dal conseguimento del permesso di soggiorno da parte dello straniero stesso. (Cass. 3.6.2010, n. 20883).
6. L'errore, anche se colposo, del datore di lavoro circa la regolarità della presenza del lavoratore sul territorio italiano rileva ai fini dell'esclusione del delitto di assunzione di stranieri privi del permesso di soggiorno, atteso che il D.L. n. 92 del 2008 ha trasformato tale reato da colposo in doloso. (in motivazione la Corte ha precisato che il principio, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen., deve considerarsi valido anche in riferimento ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della menzionata modifica legislativa). (Cass. 11.3.2011, n. 9882).
7. Risponde del reato di occupazione di lavoratori dipendenti stranieri privi del permesso di soggiorno non soltanto colui che procede all'assunzione di detti lavoratori, ma anche colui che, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga tenendoli alle sue dipendenze. (Cass. 27.6.2011, n. 25615).
8. La norma incriminatrice dell'assunzione di "lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno" ha riguardo a tutti i cittadini extracomunitari che, per qualsiasi motivo, non hanno un permesso di soggiorno e non soltanto i lavoratori extracomunitari clandestini, perché entrati in Italia senza visto o perché il loro visto sia scaduto. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto il ricorso di un datore di lavoro che chiedeva annullarsi la sentenza di condanna in quanto l'extracomunitario occupato alle sue dipendenze, pur non essendo titolare di permesso di soggiorno, era ancora in tempo per richiederlo, in base all'art. 5 del d.lgs n. 286 cit., non essendo trascorsi otto giorni dall'ingresso nello Stato). (Cass. 21.7.2011, n. 29149).